

Serie Ordinaria n. 49 - Mercoledì 05 dicembre 2018

D.d.s. 27 novembre 2018 - n. 17508

Impegno finanziario a favore del comune di Pavia (PV) di euro 97.600,00, a valere sul capitolo 9.01.203.11502 del bilancio 2018, ammesso al finanziamento del bando per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia. (Fondo pluriennale)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26: «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2: «Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Vista la l.r. 11 marzo 2005, n. 12: «Legge per il governo del territorio» e s.m.i.;

Vista la l.r. 28 novembre 2014, n. 31: «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradati» e s.m.i.;

Richiamato l'art. 174 del Trattato Ce relativo alla politica dell'Unione in materia ambientale, la quale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato, ed in particolare l'art. 45 «Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati»;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;
- 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
- 31 maggio 2016, n. 5248 avente ad oggetto «Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21bis l.r. 26/2003 – Incentivi per la bonifica di siti contaminati)»;

Richiamato in particolare l'art. 21ter della l.r. 26/2003 (Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati), il quale prevede che: «La Giunta regionale, al fine di promuovere l'avvio di processi di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a favore di comuni che intervengano d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006, non responsabili dell'inquinamento, nel rispetto delle procedure di cui alla parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006, e, in particolare, dell'articolo 245 dello stesso decreto legislativo, per il finanziamento, in tutto o in parte, della caratterizzazione e della redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia necessari e propedeutici alla riqualificazione e al recupero delle aree potenzialmente contaminate.»;

Dato atto che con deliberazione di Giunta regionale 28 giugno 2018 n. XI/283 sono stati approvati i «Criteri per l'assegnazione di incentivi finanziari a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la

redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia» in attuazione dell'art. 21ter della l.r. 26/2003;

Visto il d.d.s. 4 luglio 2018 n. 9741 di approvazione del «Bando di finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia»;

Visto il d.d.s. n. 17123 del 22 novembre 2018 di approvazione della «Graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili e delle domande formalmente non ammissibili al finanziamento per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia»;

Richiamato l'Allegato 1 (redatto sulla base della relazione istruttoria del Nucleo di Valutazione), parte integrante e sostanziale del d.d.s. n. 17123 del 22 novembre 2018, contenente la graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili e delle domande formalmente non ammissibili e l'importo del contributo assegnato con l'indicazione dei casi in cui esso è stato rideterminato a seguito di istruttoria, rispetto al contributo richiesto;

Ritenuto di confermare che le condizioni, prescrizioni e termini che dovranno essere osservati da parte dei beneficiari sono quelle indicate nel d.d.s. n. 9741 del 4 luglio 2018, che dovranno essere espletate tramite il portale SiAge; in particolare si richiama l'obbligo da parte dei soggetti ammessi di rispondere per accettazione tramite l'applicativo SiAge, entro 8 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui sopra, a pena di esclusione;

Acquisito l'atto di accettazione del contributo assegnato con il d.d.s. n. 17123 del 22 novembre 2018 agli atti regionali con protocollo n.T1.2018.0054661 del 27 novembre 2018;

Ritenuto pertanto necessario impegnare, ai sensi dell'art. 21ter della l.r. 26/2003, a favore del Comune di Pavia, per l'esecuzione del Piano della Caratterizzazione di cui al comma 3 dell'art. 242 del d.lgs 152/2006 la somma pari a 97.600,00 euro a valere sul capitolo di bilancio n. 9.01.203.11502 «Contributi in capitale alle amministrazioni locali per attuazione di programmi ambientali per la bonifica dei siti contaminati» del Bilancio 2018 che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, ferma restando la successiva reimputazione nell'esercizio finanziario 2019 così come evidenziato nella seguente tabella:

ANNO 2018	ANNO 2019
EURO 0,00	EURO 97.600,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2019 del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Ritenuto di procedere all'erogazione della spesa secondo le procedure di cui al punto C4.b.1 del bando, ovvero in un'unica soluzione a seguito di caricamento da parte del beneficiario sulla piattaforma SiAge della comunicazione del termine dell'attività e della documentazione attestante i costi effettivamente sostenute mediante la trasmissione di: determina di assunzione di impegno, fattura o parcella e documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita,

quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2019;

Ritenuto altresì necessario, per quanto sopra esposto, che il beneficiario regolarizzi e trasmetta ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile;

Dato atto dell'obbligo da parte del beneficiario di:

- trasmettere annualmente (entro il 31 ottobre) la comunicazione di cui all'Allegato 12 al bando, attestante lo stato del procedimento volto alla riqualificazione urbanistica dell'area, fino a conclusione dell'iter di cui al punto successivo;
- rimborsare il contributo erogato a Regione Lombardia, senza interessi legali, al momento del recupero delle somme investite nelle attività a seguito dell'avvenuta riqualificazione urbanistica dell'area;

Fatte salve le ulteriori disposizioni finali di cui al punto D del bando;

Atteso che il presente decreto rientra tra i risultati attesi dal P.R.S.: Area territoriale - Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» - Risultato 187 Ter. 9.1 *Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente*;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche/Struttura Bonifiche individuata dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di impegnare l'importo complessivo di euro 97.600,00 a favore di comune di Pavia (cod. 11247), imputato al capitolo di spesa 9.01.203.11502 dell'esercizio finanziario 2018 attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione, per l'esecuzione del Piano della Caratterizzazione di cui al comma 3 dell'art. 242 del d.lgs 152/2006;

2. di provvedere ad assumere l'impegno di cui sopra, ferma restando la successiva reimputazione nell'esercizio finanziario 2019 così come evidenziato dalla seguente tabella :

ANNO 2018	ANNO 2019
EURO 0,00	EURO 97.600,00

3. al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2019 del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili nell'esercizio sopraindicato;

4. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile nell'esercizio individuato nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazione dell'obbligazione passiva scadente nell'esercizio finanziario 2019;

5. di disporre per quanto sopra esposto, che il beneficiario regolarizzi e trasmetta ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile;

6. di dare atto dell'obbligo da parte del beneficiario di:

7. trasmettere annualmente (entro il 31 ottobre) la comunicazione di cui all'Allegato 12 al bando, attestante lo stato del procedimento volto alla riqualificazione urbanistica dell'area, fino a conclusione dell'iter di cui al punto successivo;

8. rimborsare il contributo erogato a Regione Lombardia, senza interessi legali, al momento del recupero delle somme investite nelle attività a seguito dell'avvenuta riqualificazione urbanistica dell'area;

9. di far salve le ulteriori disposizioni finali di cui al punto D del bando di cui in premessa;

10. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 17123 del 22 novembre 2018;

11. di trasmettere il presente atto al soggetto ammesso al finanziamento di cui al Bando di cui trattasi;

12. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

13. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri